

BNP PARIBAS Asset Management

1 boulevard Haussmann

75009 PARIGI

319 378 832 R.C.S. PARIS

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO
FONDO GARANTITO BNP PARIBAS – DOPPIA OPPORTUNITA

TITOLO I
PATRIMONIO E QUOTE

ARTICOLO 1 - Quote di comproprietà

I diritti dei coproprietari sono espressi in quote, ciascuna delle quali corrisponde a un'identica frazione del patrimonio netto del fondo o, eventualmente, del comparto. Ogni detentore di quote gode di un diritto di comproprietà sul patrimonio del Fondo, proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del Fondo è di 99 anni a partire dalla sua costituzione, salvo i casi di liquidazione anticipata o di proroga previsti dal presente regolamento.

Se il Fondo è un OICVM a comparti, ogni comparto emette quote in rappresentanza degli attivi del Fondo comune di investimento che gli sono attribuite. In tal caso, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle quote del Fondo comune di investimento si applicano alle quote emesse in rappresentanza degli attivi del comparto.

Le quote potranno essere divise, raggruppate o frazionate su decisione del Consiglio di Amministrazione della società di gestione o del suo Presidente, in decimi, centesimi, millesimi o decimillesimi, denominate frazioni di quote.

Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso delle quote sono applicabili alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresentano. Tutte le altre disposizioni del regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quote senza che sia necessario specificarlo, salvo quando è disposto diversamente.

Il Consiglio d'amministrazione della società di gestione o il suo Presidente può, autonomamente, procedere alla divisione delle quote con la creazione di quote nuove che sono attribuite ai detentori in cambio delle quote vecchie.

Se il Fondo è un OICVM feeder, i detentori di quote di tale organismo beneficiano delle medesime informazioni offerte ai detentori di quote o azioni dell'OICVM master.

ARTICOLO 2 - Ammontare minimo dell'attivo

Non si può procedere al rimborso delle quote se l'attivo del Fondo comune di investimento o, eventualmente, di un comparto diventa inferiore all'importo fissato dalla normativa; in questo caso, e a meno che l'attivo ridiventi nel frattempo superiore a questo importo, la società di gestione adotta le disposizioni necessarie per procedere entro il termine di trenta giorni alla fusione o allo scioglimento del Fondo.

ARTICOLO 3 - Emissione e rimborso delle quote

Le quote sono emesse in qualsiasi momento su domanda dei sottoscrittori sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se previsto, delle commissioni di sottoscrizione.

I rimborsi e le sottoscrizioni avvengono in base alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto informativo.

Le quote del Fondo comune di investimento possono essere quotate in una Borsa valori conformemente alla legislazione in vigore.

Le sottoscrizioni devono essere integralmente liberate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto. Possono essere effettuate in contanti e/o con conferimento di valori mobiliari.

La società di gestione ha diritto di rifiutare i titoli presentati e, a tal fine, dispone di un termine di sette giorni a decorrere dal loro deposito per rendere nota la sua decisione. In caso d'accettazione, i valori conferiti sono valutati secondo le regole fissate nell'articolo 4 e la sottoscrizione è realizzata sulla base del primo valore patrimoniale netto che segue l'accettazione dei valori interessati.

I rimborsi sono effettuati esclusivamente in contanti, eccetto in caso di liquidazione del Fondo quando i detentori di quote hanno espresso il loro consenso ad essere rimborsati in titoli. Sono regolati dal depositario entro il termine massimo di cinque giorni successivi a quello di valutazione della quota.

Tuttavia, nel caso in cui per effettuare il rimborso, a seguito di circostanze eccezionali, sia richiesta la vendita preliminare di alcuni attivi del Fondo, tale termine può essere prorogato, senza comunque oltrepassare i 30 giorni.

Salvi i casi di successione o di donazione a più donatari, la cessione o il trasferimento di quote tra sottoscrittori, o di sottoscrittori a un terzo, sono assimilati a un rimborso seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'ammontare della cessione o del trasferimento deve, eventualmente, essere integrato dal beneficiario per raggiungere come minimo quello della sottoscrizione minima richiesta dal prospetto.

In applicazione dell'articolo L. 214-30 del Code monétaire et financier, il rimborso delle quote da parte del Fondo comune di investimento e l'emissione di nuove quote possono essere sospesi a titolo provvisorio dalla società di gestione, laddove intervengano circostanze eccezionali e qualora necessario nell'interesse dei detentori

Qualora il patrimonio netto del FCI (o, eventualmente, di un comparto) sia inferiore all'importo stabilito dal regolamento, non è possibile procedere ad alcun rimborso delle sue quote (se del caso, sul comparto interessato).

ARTICOLO 4 - Calcolo del valore di liquidazione

Il calcolo del valore patrimoniale netto della quota è effettuato sulla base dei criteri di valutazione indicati nel prospetto.

CAPITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

ARTICOLO 5 - La società di gestione

La gestione del Fondo è garantita dalla società di gestione conformemente all'orientamento definito per il Fondo.

La società di gestione agisce in ogni circostanza per conto dei detentori di quote ed esercita in modo esclusivo i diritti di voto spettanti ai titoli compresi nel Fondo.

ARTICOLO 5 bis - Regole di funzionamento

Gli strumenti e depositi ammissibili all'attivo del Fondo così come le regole di investimento sono descritti nel prospetto.

Il Fondo investe (direttamente o indirettamente) oltre il 25% in crediti e prodotti assimilati.

ARTICOLO 6 - La banca depositaria

La banca depositaria assicura la custodia del patrimonio del Fondo, verifica gli ordini della società di gestione riguardanti gli acquisti e le vendite di titoli, nonché l'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribuzione connessi ai titoli inclusi nel Fondo. Assicura tutte le riscossioni e i pagamenti.

La banca depositaria deve garantire la regolarità delle decisioni assunte dalla società di gestione. All'occorrenza, deve adottare tutte le misure conservative che giudica utili. In caso di controversia con la società di gestione, la banca depositaria informa l'Autorité des Marchés Financiers.

Se il Fondo è un OICVM feeder, la banca depositaria ha concluso un accordo di scambio di informazioni con la banca depositaria dell'OICVM master oppure, se del caso, ove sia ugualmente la banca depositaria dell'OICVM master, ha redatto un capitolato d'oneri adeguato.

ARTICOLO 7 - Il revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato, previo benestare dell'Autorité des Marchés Financiers, dal Consiglio di amministrazione della società di gestione, per una durata di sei esercizi.

Il revisore dei conti effettua le verifiche e i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, ogni volta che è necessario, la veridicità e la regolarità dei conti e delle indicazioni di natura contabile contenute nel rapporto di gestione.

Il revisore dei conti può essere riconfermato nelle sue funzioni.

Il revisore dei conti porta a conoscenza dell'Autorité des Marchés Financiers, così come a quella della società di gestione del Fondo comune di investimento, le irregolarità e le inesattezze che ha rilevato nell'adempimento della sua missione.

Le valutazioni degli attivi e la determinazione delle parità di cambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo del revisore dei conti.

Il revisore dei conti valuta ogni conferimento in natura e redige sotto la propria responsabilità un rapporto relativo alla sua valutazione e alla sua remunerazione.

Il revisore dei conti attesta l'esattezza della composizione dell'attivo e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli emolumenti del revisore dei conti sono fissati di comune accordo tra il medesimo e il Consiglio di amministrazione della società di gestione, previa presentazione di un programma di lavoro nel quale siano indicati gli interventi considerati necessari.

In caso di liquidazione, il revisore dei conti valuta l'importo degli attivi e redige un rapporto sulle condizioni di questa liquidazione.

Il revisore dei conti attesta le situazioni che servono da base alla distribuzione di acconti.

Se il Fondo è un OICVM feeder:

- Il revisore dei conti ha concluso un accordo di scambio di informazioni con il revisore dei conti dell'OICVM master.
- Ove sia il revisore dei conti dell'OICVM feeder e dell'OICVM master, redige un programma di lavoro adeguato.

I suoi emolumenti sono compresi nelle commissioni di gestione.

ARTICOLO 8 - I conti e il rapporto di gestione

Alla chiusura di ciascun esercizio, la società di gestione redige i documenti di sintesi e stila una relazione sulla gestione del Fondo (ove necessario, relativamente a ciascun comparto) durante il decorso esercizio.

L'inventario viene certificato dalla banca depositaria, mentre la documentazione summenzionata viene sottoposta al controllo del revisore dei conti.

La società di gestione conserva questi documenti a disposizione dei detentori delle quote per i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e li informa dell'importo dei proventi cui hanno diritto: tali documenti vengono inviati tramite posta su esplicita richiesta dei detentori di quote, oppure vengono messi a loro disposizione presso la società di gestione.

CAPITOLO III

MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 9 - Utili

Il risultato netto dell'esercizio è pari all'importo degli interessi, arretrati, dividendi, premi, gettoni di presenza così come tutti i proventi relativi ai titoli che costituiscono il portafoglio del Fondo e se del caso di ogni comparto maggiorato dei proventi delle somme momentaneamente disponibili e ridotto delle commissioni di gestione e dell'onere dei prestiti.

Le somme distribuibili sono pari al risultato netto dell'esercizio aumentato degli utili riportati e maggiorato o diminuito del saldo dei conti di regolarizzazione delle entrate che riguardano l'esercizio chiuso.

La società di gestione decide la ripartizione degli utili.

Le somme distribuibili sono integralmente capitalizzate ogni anno a eccezione di quelle che sono oggetto di una distribuzione obbligatoria in virtù della legge;

TITOLO IV

FUSIONE – SCISSIONE – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 10 - Fusione – Scissione

La società di gestione può conferire, in toto o in parte, le attività del Fondo a un altro OICVM da essa gestito, oppure scindere il Fondo in due o più fondi comuni di cui assicurerà la gestione.

Queste operazioni di fusione o di scissione possono essere realizzate solo un mese dopo che i detentori ne hanno ricevuto comunicazione. Danno luogo al rilascio di una nuova attestazione che precisa il numero di quote detenute da ogni investitore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano eventualmente a ogni comparto.

ARTICOLO 11 - Scioglimento - Proroga

- Nell'eventualità in cui l'ammontare del patrimonio netto del Fondo (o, eventualmente, del comparto) permanga per trenta giorni inferiore all'importo stabilito dal precedente art. 2, la società di gestione informa l'Autorité des Marchés Financiers e procede allo scioglimento del Fondo comune di investimento (o, eventualmente, del comparto), tranne in caso di operazione di fusione con un altro fondo comune d'investimento.
- La società di gestione può sciogliere anticipatamente il Fondo (o, eventualmente, il comparto); in tal caso informa della sua decisione i detentori delle quote e, a decorrere da tale data non verranno più accettate richieste di sottoscrizione o di rimborso.
- La società di gestione procede inoltre allo scioglimento del Fondo (o, eventualmente del comparto) in caso di richiesta di rimborso della totalità delle quote, di cessazione dalle funzioni della banca depositaria, nel caso in cui non sia stata nominata un'altra banca depositaria, oppure alla scadenza del Fondo, se non prorogata.

La società di gestione comunica a mezzo posta all'Autorité des Marchés Financiers la data e la procedura di scioglimento stabilite. In seguito, rivolge all'Autorité des Marchés Financiers il rapporto del revisore dei conti.

La proroga di un Fondo può essere decisa dalla società di gestione di comune accordo con la banca depositaria. La decisione deve essere presa almeno tre mesi prima della data di scadenza del Fondo e comunicata ai detentori di quote e all'Autorité des Marchés Financiers.

ARTICOLO 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, la banca depositaria, o la società di gestione, è incaricata delle operazioni di liquidazione. A tale fine sono loro conferiti i più ampi poteri per procedere alla vendita del patrimonio netto, al pagamento degli eventuali creditori e alla ripartizione tra i possessori delle quote del saldo disponibile in contanti e in titoli.

Il revisore dei conti e la banca depositaria assicurano l'esercizio delle loro funzioni fino al termine delle operazioni di liquidazione.

Gli attivi dei comparti sono attribuiti ai rispettivi detentori di quote di tali comparti.

TITOLO V

CONTROVERSIE

ARTICOLO 13 - Competenza - Elezione di domicilio

Qualsiasi controversia riguardante il Fondo che possa sorgere durante il suo funzionamento, oppure in occasione della sua liquidazione, sia tra i detentori di quote, che tra questi e la società di gestione o la banca depositaria, è sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti.